

N. R.G. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED]

Sentenza n. cronol. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di [REDACTED] quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice [REDACTED] [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] r.g. proposta

da

[REDACTED] [REDACTED] titolare dell'impresa individuale [REDACTED] [REDACTED] di [REDACTED] e [REDACTED] rappresentati e difesi dall' [REDACTED] [REDACTED] domiciliatario, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione

- attori -

contro

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall' [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] domiciliatario, giusta procura su foglio separato in calce alla memoria di costituzione depositata in data 4 settembre 2019;

- convenuta -

Oggetto: azione di accertamento della nullità parziale del contratto di apertura di credito regolato in conto corrente- ripetizione indebito oggettivo-



Conclusioni come formalizzate nelle note di [REDACTED] ai sensi dell'art.127 *ter* c.p.c. sostitutive del verbale d'udienza del [REDACTED] che si intendono integralmente richiamate.

MOTIVI

I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

I.1.- Con atto di citazione notificato in data [REDACTED], [REDACTED] premettendo di essere titolare del rapporto di conto corrente n. [REDACTED] (già [REDACTED]) con apertura di credito "allo scoperto" instaurato a partire dal 1°/10/2019 con la [REDACTED] [REDACTED] garantito da fideiussione prestata da [REDACTED] [REDACTED] unitamente a quest'ultimo, ha convenuto in giudizio la [REDACTED] [REDACTED] s.p.a. (subentrata a [REDACTED] s.p.a., a sua volta succeduta alla [REDACTED] per far accertare la non debenza di somme indebitamente versate a titolo di interessi passivi ultra legali, perché pattuiti non già secondo parametri oggettivi e predeterminati, bensì attraverso il riferimento alle *"condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza"*, l'illegittimità della clausola negoziale e della relativa applicazione in tema di capitalizzazione trimestrale con l'effetto dell'illegittimo addebito di interessi composti o anatocistici perché in contrasto con gli artt. 1283 e 1418, co. II, c.c., l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissione di [REDACTED] scoperto (effettivamente annotati a debito dalla banca come evincibile dagli estratti conto analitici), l'erronea applicazione dei "giorni valuta



effettiva" e di spese non concordate, nonché, inf[redacted] del tasso pattuito perché usuraio alla stregua di una concreta e globale considerazione del complesso degli oneri citati. Ha concluso, previo accertamento della nullità della previsione negoziale delle clausole predette ritenute illegittime e dell'esatto rapporto di dare e avere in base ai risultati del ricalcolo da effettuarsi a cura di un consulente d'ufficio, per la condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditorî, al risarcimento del danno da stimarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c.; vinte le spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del legale antistatario.

I.2.- Con comparsa di risposta depositata in data [redacted], si è costituita in giudizio la [redacted] s.p.a. che ha, preliminarmente, eccepito il decorso del termine prescrizione decennale per il diritto alla ripetizione delle rimesse passive antecedenti al decennio rispetto alla notifica dell'atto di citazione. Ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità della domanda di ripetizione del saldo creditore relativo al conto corrente n. [redacted], perché in corso al momento della notifica della citazione; in ogni caso, nel merito, l'infondatezza dell'avversa domanda, evidenziando l'espressa previsione pattizia degli interessi passivi, nonché della clausola relativa alla commissione di [redacted] scoperto e delle valute applicate e l'inadeguatezza della prova del credito offerta dalla parte attrice, su cui incombeva l'onere di produrre gli estratti conto necessari per poter procedere alla ricostruzione integrale del rapporto e degli asseriti addebiti illegittimamente applicati; onere, nella specie, non assolto.



I.3.- Con memoria difensiva depositata
costituito l'[REDACTED] in sostituzione dell'[REDACTED]
[REDACTED] per conto della [REDACTED] s.p.a..

I.4.- Istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, nonché previo espletamento di indagine tecnico - contabile (cfr. elaborato a firma del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] data [REDACTED] e la relazione integrativa del [REDACTED]; nonché precedenti esiti della consulenza tecnica d'ufficio affidata alla [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] causa è pervenuta, da ultimo, all'udienza del [REDACTED] in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del [REDACTED] è stata riservata per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

II. - Le domande formulate dall'attore sono meritevoli di parziale accoglimento nei termini che seguono.

Deve, anzitutto, osservarsi che la controversa fattispecie contrattuale ha ad oggetto la ricostruzione dell'esatto rapporto di dare e avere tra le parti in dipendenza del rapporto di conto corrente n. [REDACTED] (già [REDACTED]) con apertura di credito "allo scoperto", instaurato a partire dal 1°/10/2019 tra l'impresa individuale [REDACTED] di [REDACTED] e la [REDACTED] [REDACTED] a cui è subentrata la [REDACTED] e, poi, l'odierna convenuta, [REDACTED] s.p.a. (doc. 1 fasc. parte attrice),

In via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione del saldo creditore



relativo al conto corrente n. [REDACTED], for
convenuta sul presupposto che il conto fosse ancora in essere al
momento della notifica della citazione.

Al riguardo si osserva che, pur sussistendo talune divergenze
tra le parti in ordine alla data esatta di chiusura ed estinzione del
rapporto, deve ritenersi pacifico e non contestato che, al momento
della presente decisione, il conto corrente n. [REDACTED] risulti essere
stato chiuso e ormai non operativo, circostanza che impedisce di
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] inammissibilità dell'azione di
ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.

Difatti, in linea generale, i presupposti costitutivi
dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., che
devono essere provati da colui che si afferma creditore, sono: 1)
l'esecuzione di un pagamento non dovuto; 2) la mancanza di causa che
lo giustifichi, derivante dall'assenza originaria di un titolo
negoziale o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento,
rescissione o inefficacia (cfr. Cass. 11/02/2020, n.3314). Difatti,
il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è
esclusivamente quello che sia consistito nell'esecuzione di una
prestazione da parte del *solvens* con conseguente spostamento
patrimoniale in favore dell'*accipiens*.

Dall'applicazione dei principi innanzi esposti alla materia
bancaria consegue che al fine di stabilire se (e quando) sia o meno
configurabile un pagamento, asseritamente indebito, da cui possa
scaturire una pretesa restitutoria ad opera del *solvens*, occorre
distinguere: se pendente l'apertura di credito, il correntista non si
sia [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] versamenti, è indubbio che
non vi sia stato alcun pagamento da parte sua, prima della chiusura



del rapporto, momento in cui egli è tenuto a restituire il denaro in concreto utilizzato; se, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. In quest'ultimo caso, l'annotazione in conto di una posta di interessi o di commissione [REDACTED] scoperto, illegittimamente addebitati dalla banca al correntista, comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore dell'istituto di credito; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.



Ebbene, nel caso in esame, la banca convenuta riconosce che il conto corrente oggetto di causa è stato chiuso nel corso del presente giudizio; ciò nondimeno, ha insistito nell'eccepire l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dal correntista, sostenendo che tale azione, introdotta quando il conto era ancora aperto, resti inammissibile anche laddove la chiusura sia sopravvenuta nel corso del giudizio, poiché secondo la prospettazione dell'istituto di credito, la chiusura del conto costituirebbe una condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda, con la conseguenza che la valutazione della sussistenza di tale presupposto deve essere compiuta con riferimento al momento della proposizione della domanda.

Sennonché, richiamando un recente precedente della Corte di legittimità in un caso analogo, si reputa che ove il conto corrente sia chiuso in corso di causa venga meno l'originaria inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito in quanto *"è sufficiente che la condizione dell'azione sussista al momento della decisione poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione "ab origine", indipendentemente dal momento in cui si verifichi"* (cfr. Cass., sez. VI, n. 15797 del 15/06/2018, che richiama Cass. 18 dicembre 2014, n. 26769).

È necessario, inoltre, procedere ad esaminare l'ulteriore eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca convenuta, con riguardo ai versamenti qualificati come solutori compiuti dal correntista antecedentemente rispetto al 22 gennaio 2015, data di notifica dell'atto di citazione del presente giudizio, analiticamente individuati nella comparsa di risposta.





154 del 1992, che ha imposto l'obbligo dell'iscrizione dei contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità" (si veda Cass. Sez. 1, 13/06/2024, n. 16445, Rv. [REDACTED] - 01).

Orbene, la misura dell'affidamento così accertata consente di ritenere provata, anche in via presuntiva, l'esistenza di un fido di fatto, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'apertura di credito può essere desunta da indici fattuali chiaramente significativi, non ponendosi ostacolo all'utilizzo della prova presuntiva, attesa la natura di protezione della nullità prevista dall'art. 117 TUB (cfr. Cass. n. [REDACTED]; Trib. Padova 10.4.2018, n. 794; Trib. Livorno 16.2.2017, n. 176; Trib. Prato 18.2.2016).

Dunque, una volta accertata la sussistenza di un affidamento di fatto, oltre che conforme a quello giuridicamente ricostruito sulla base degli atti negoziali innanzi valorizzati, ogni rimessa intervenuta nel corso del rapporto avrebbe, di regola, natura meramente ripristinatoria della provvista, e non solutoria, poiché eseguita in costanza di fido e, pertanto, non volta a soddisfare un debito verso la banca, bensì a ricostituire la misura



dell'affidamento riutilizzabile, ampliando di [REDACTED]
indebitamento concessa (così, App. Torino 23.2.2012, n. 322).

Secondo l'opzione interpretativa della Suprema Corte di Cassazione che si ritiene condivisibile *"nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte; al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare l'eccezione di prescrizione"* (Cass. Sez. 6, 05/07/2022, n. 21225, Rv. [REDACTED] - 01). Inoltre, al fine di stabilire quando un versamento possa definirsi solutorio, la Suprema Corte ha chiarito che *"in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio"* (cfr. Cass. Sez. 1, 19/05/2020, n. 9141, Rv. [REDACTED] - 01).



Nella fattispecie, il consulente tecnico d'ufficio [REDACTED] mette in luce che [REDACTED] di avere compiuto l'analisi sulla scorta degli estratti di conto corrente e degli scalari per valuta a far data dal 30/9/1995 sino al 31/7/2014, nonché di avere tenuto conto come il saldo di conto risultasse pressoché sempre negativo e che vi fosse l'addebito di oneri afferenti la presenza di affidamento, ha ragionevolmente supposto che il conto in esame fosse affidato.

L'indagine tecnica ha, altresì, accertato la presenza di talune rimesse aventi carattere solutorio, vale a dire eseguite in situazione di extrafido, le quali, non avendo funzione meramente ripristinatoria della provvista ma costituendo pagamenti in senso proprio diretti a ridurre un'esposizione debitoria non assistita da affidamento, risultano irripetibili per intervenuta prescrizione decennale.

In applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3346), il consulente incaricato ha, dunque, limitato l'effetto estintivo della prescrizione alle sole rimesse oltre fido, escludendo dal computo prescrizionale quelle aventi natura ripristinatoria, e ha quantificato le rimesse solutorie prescritte, in complessivi [REDACTED] riconoscendone la natura di importi irripetibili ai fini della determinazione del saldo finale.

Tale importo rinviene dall'ipotesi ricostruttiva elaborata a pagina 28 dell'elaborato tecnico dell'1/7/2024 denominata "ricalcolo A" che risulta essere più attendibile e persuasiva tra le soluzioni prospettate dal [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] che, pur in presenza di un affidamento di fatto, il consulente nominato tecnico d'ufficio, ha correttamente distinto le



rimesse con funzione ripristinatoria da una funzione solutoria, imputando le seconde al pagamento in stretto e, quindi, soggette alla prescrizione decennale. In tal modo, la ricostruzione contabile si rivela pienamente coerente con i principi affermati dalla Suprema Corte e con l'impostazione interpretativa secondo cui, ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie, rileva la concreta operatività del rapporto oltre i limiti del fido.

Orbene, passando ad esaminare nel dettaglio le doglianze attoree poste a fondamento dell'azione di ripetizione, la prima censura sollevata dagli attori attiene all'accertamento della non debenza degli interessi diversi da quelli legali determinati negozialmente con rinvio ai cd. interessi passivi "uso su piazza".

Al riguardo, l'orientamento della Suprema Corte risulta consolidato, come sintetizzato più di recente, dalla pronuncia della Cassazione n. 24048 del 26/09/2019, che ha chiarito che *"in tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza"*.



Nel caso di specie, la comunicazione di [redacted] effettuata da parte della Banca all'addebito [redacted] delle condizioni economiche applicate al rapporto, risulta priva di data certa e di sottoscrizione. Pertanto, correttamente, il consulente tecnico d'ufficio, in sede di ricalcolo, ha proceduto ad azzerare le competenze addebitate e quelle accreditate, applicando - in assenza di valida pattuizione scritta ovvero in presenza di rinvio all'"uso piazza" - il solo tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c. per l'intera durata del rapporto, trattandosi di contratto stipulato anteriormente al 9 luglio 1992. Tale criterio è stato mantenuto anche per i periodi successivi, regolati ai sensi dell'art. 117 T.U.B., ai soli fini della continuità contabile.

Il regolamento pattizio appena citato, inoltre, non prevedeva alcun addebito di capitalizzazione trimestrale degli interessi sorretto da valida pattuizione negoziale.

Sicché, in applicazione, del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità si deve concludere che *"in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione"* (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17150 del 17/08/2016, Rv. [redacted] - 01)



Quanto, infine, all'indebito connesso alla [REDACTED] della commissione di [REDACTED] [REDACTED] conto corrente si osserva come la clausola in esame, ricostruita sulla scorta della generica pattuizione inserita nelle condizioni generali di contratto e nel documento di sintesi, sia nulla per indeterminatezza dell'oggetto, atteso che viene indicata la sola misura percentuale della commissione, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale debba essere calcolata (così Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022)

Alla stregua dei rilievi che precedono, l'ipotesi ricostruttiva del saldo creditorio più attendibile e persuasiva tra le soluzioni alternative prospettate dal CTU [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] elaborata a pagina 18 dell'elaborato tecnico del 1° luglio 2024, denominata "Ricalcolo A", la quale appare pienamente coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di nullità delle clausole indeterminate e sostituzione automatica del tasso convenzionale con quello legale ex art. 1284 c.c., nonché conforme alla documentazione prodotta in atti e all'analisi contabile completa del rapporto di conto corrente n. [REDACTED] intestato a [REDACTED]

In particolare, la prospettazione del CTU tiene conto della mancata pattuizione scritta delle condizioni economiche, atteso che il contratto del [REDACTED] rinvia genericamente ad "accordi" non meglio individuati e che la comunicazione del [REDACTED], recante alcune condizioni economiche, è priva di data certa e di sottoscrizione, con conseguente applicazione, per l'intera durata del rapporto, del tasso legale ex art. 1284 c.c. con capitalizzazione semplice e senza addebito di commissione di [REDACTED] scoperto o altri



oneri accessori, nel rispetto delle prescrizioni
T.U.B.

Repert. n. [REDACTED]
Sentenza n. cronol. [REDACTED]

Quanto alla verifica di eventuali profili di usura, è stato accertato che alla prima chiusura trimestrale utile (30.09.1995) non si è registrato alcun superamento del tasso soglia *medio tempore* vigente, con conseguente esclusione di ipotesi di usura pattizia o sopravvenuta.

Sulla base dei criteri sopra indicati, il CTU ha stabilito che "a fronte del saldo del saldo calcolato dalla banca di [REDACTED] a debito del correntista, il ricalcolo effettuato riporta un saldo attivo del conto corrente di [REDACTED]. La differenza saldi ammonta ad [REDACTED]. Detto importo va decurtato delle rimesse irripetibili in ragione di complessivi [REDACTED]. Deducendo le rimesse irripetibili le somme da recuperare sono pari per differenza ad [REDACTED]. Dette somme vanno, altresì, decurtate delle competenze ricalcolate nei periodi di discontinuità del cc 2° trimestre 2009 e del 2° trimestre 2012 in ragione di [REDACTED] così riducendosi in [REDACTED].

Di conseguenza, l'istituto di credito convenuto va condannato alla restituzione della somma predetta in favore del correntista, oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 23448 del 26.10.2020).

Infondata risulta essere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al [REDACTED] [REDACTED] sollevata dalla banca solo con il deposito della comparsa conclusionale, atteso che lo stesso intermediario, con nota del [REDACTED] (all. 17 fasc. di parte attrice) aveva provveduto a comunicare, oltre che a [REDACTED]



[REDACTED] (intestatario del conto corrente) anche [REDACTED] revoca dallo scoperto di conto corrente con intimazione al pagamento della somma risultate a debito; circostanza che tacitamente comprova la sussistenza di una coobbligazione di carattere personale in capo a quest'ultimo.

III.- Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (artt. 4-5 e tab. allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle "prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore" (nella specie [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 55/2014, immediatamente antecedente quello da ultimo emanato (in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/ 2012).

Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, individuati con riguardo alla pretesa creditoria attorea come accertata all'esito del presente giudizio (dunque, con riguardo al valore effettivo della controversia) ed, in particolare, allo scaglione compreso tra [REDACTED] ed [REDACTED] 00, ridotti in misura del 50% quanto alla fase istruttoria in ragione della natura prevalentemente documentale e tecnica della stessa:

Scaglione: da [REDACTED] ad [REDACTED]			
FASI	VALORE MEDIO	AUMENTO/RIDUZIONE	IMPORTO LIQUIDATO
Studio	1.701,00	//	1.701,00
Introduttiva	1.204,00	//	1.204,00
Istruttoria	1.806,00	-50%	903,00



Decisoria	2.905,00	//	2.
ZITALE			

Repert. n. [REDACTED]

Sentenza n. cronol. [REDACTED]

In considerazione del carattere meramente adesivo alle ragioni del debitore principale, nonché dell'unitarietà dell'impostazione difensiva svolta la liquidazione del compenso in favore del difensore di parte attrice viene compiuta unitariamente.

P.q.m.

il Tribunale di [REDACTED] quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data [REDACTED] da [REDACTED] e da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:

a) ACCOGLIE la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, CONDANNA la [REDACTED] s.p.a. al pagamento della somma di [REDACTED] oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale in favore di [REDACTED] per le causali di cui in motivazione;

b) CONDANNA la [REDACTED] s.p.a. alla rifusione in favore di [REDACTED] e di [REDACTED] delle spese del presente giudizio, liquidandole unitariamente nel complessivo importo di [REDACTED] oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge, con distrazione in favore dell'[REDACTED] dichiaratosi anticipatario;

c) Pone definitivamente a carico della parte convenuta soccombente le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate nel corso del giudizio con decreti del [REDACTED] e del [REDACTED]

Si comunichi a cura della Cancelleria.



Sentenza n. [redacted] pubbl. il [redacted]

G

Repert. n [redacted] del [redacted]

Sentenza n. cronol. [redacted] del [redacted]

Il Giudice

[redacted]

[redacted] [redacted].

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: [redacted]

